

Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola

STATUTO

ART. 1

Cambio denominazione e sede legale

L'Associazione "**Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile della Provincia del Verbano Cusio Ossola**", Codice Fiscale 93021610030, a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014 n. 56, di riordino delle province, varia la propria denominazione in : "**Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola** " scrivibile di seguito "**Coordinamento Territoriale del Verbano Cusio Ossola** " avente sede legale e operativa in Via dell'Industria, 19B - 28924 - Verbania Fondotoce (VB).

Ai fini del Coordinamento Territoriale, si considera il territorio della attuale Provincia del Verbano Cusio Ossola.

ART. 2

Premesse del Coordinamento Territoriale

1. Il Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola è liberamente costituito, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali in materia di volontariato di Protezione Civile e Antincendio Boschivo. Non ha scopo di lucro ed è democraticamente gestito, apertivo e aconfessionale.
2. E' portatore di interessi diffusi a tutela del volontariato di Protezione Civile, ha lo scopo di promuovere e valorizzare l'attività del volontariato, di favorire l'aggregazione tra associazioni, organizzazioni e gruppi comunali, intercomunali, di incrementare i rapporti di collaborazione fra le componenti del volontariato e le Istituzioni, aderisce al "Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte", di seguito nominato "Coordinamento Regionale del Piemonte" con il quale condivide finalità e intenti.

ART. 3

Finalità del Coordinamento Territoriale di Protezione Civile

Il Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola, in conformità agli indirizzi normativi ed agli obiettivi di riferimento:

1. Promuove e sostiene la costituzione e lo sviluppo del volontariato con finalità di Protezione Civile e Antincendio Boschivo;
2. Promuove, d'intesa con il Coordinamento Regionale del volontariato di PC e la Regione Piemonte, corsi di formazione e di aggiornamento per il volontariato;
3. Promuove, d'intesa con il Coordinamento Regionale del volontariato di PC e la Regione Piemonte, periodiche attività addestrative o esercitazioni con altri organismi dello stato e Organizzazioni del volontariato;
4. Acquisisce e valuta le indicazioni e le proposte, di particolare rilevanza, formulate dalle singole organizzazioni di volontariato;
5. Rappresenta le esigenze dei Soci presso le sedi competenti, in relazione alle finalità di Protezione Civile e Antincendio Boschivo;

6. Individua, d'intesa con il Coordinamento Regionale del volontariato di PC e la Regione Piemonte, gli strumenti più idonei finalizzati al miglioramento dell'efficienza organizzativa e del razionale utilizzo di risorse umane e strumentali;
7. Propone ed attua in stretto raccordo con il Coordinamento Regionale del Piemonte e le istituzioni di riferimento, iniziative ed attività indirizzate all'informazione ed alla formazione della popolazione per una maggiore educazione al rischio ed alla sicurezza individuale e collettiva;
8. Promuove la costituzione di una rete di comunicazione tra le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile operanti sul territorio con le modalità indicate dal Coordinamento Regionale del Piemonte, dalla Regione Piemonte e dal Dipartimento della Protezione Civile;
9. Per la realizzazione delle proprie attività il Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni, gratuite e volontarie, dei propri aderenti.

ART. 4

Rapporti tra il Coordinamento Regionale di Protezione Civile e la Regione Piemonte

Il Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola, opera nei confronti del Coordinamento Regionale del Piemonte e della Regione Piemonte, secondo le modalità normate dal Regolamento regionale vigente e da apposite convenzioni stipulate con gli enti Territoriali preposti alla gestione delle emergenze di Protezione Civile.

ART. 5

Condizioni di adesione o partecipazione

- 1 Saranno iscrivibili al Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola le seguenti tipologie di O.D.V.:
 - A. Le associazioni di 1° livello iscritte al registro regionale, ai sensi della L. 266/91 e L. R.38/94, che abbiano esplicitata nel loro statuto un'attività di Protezione Civile;
 - B. Le associazioni di altra natura, purché a componente prevalentemente volontaria, non iscritte nel registro regionale, ai sensi della L. 266/91 e L. R.38/94, che abbiano esplicitata nel loro statuto un'attività di Protezione Civile;
 - C. I gruppi comunali e intercomunali di Protezione Civile.
- 2 Le organizzazioni di cui ai punti A), B), C) devono, al momento della richiesta di iscrizione al Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola, essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - Avere sede legale nel territorio della ex provincia del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola;
 - Essere in possesso di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per infortuni che copra i propri aderenti, per attività di protezione civile;
 - Essere iscritte nell'elenco territoriale della Regione Piemonte, istituito con D.G.R. 35-7149 del 24/02/2014.
- 3 Le associazioni di cui al punto B) potranno essere ammesse come soci del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola, sino al limite massimo del quorum di 1/3 previsto dalla D.G.R. 38-2389 del 05/03/2001.
- 4 I gruppi comunali e intercomunali di cui al punto C) potranno essere ammessi come soci del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola, sino al limite massimo del 49% dei soci aderenti per rispettare la regola regionale espressa nella D.G.R. n. 18-685

del 01/12/2014, per consentire al Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola l'iscrizione al registro regionale del volontariato previsto dalla L. 266/91.

- 5 I limiti di adesione citati nei due paragrafi precedenti, saranno automaticamente variati al variare delle disposizioni normative in materia.
- 6 Le O.D.V. di cui ai punti B) e C) eccedenti i rispettivi quorum previsti dalla normativa vigente, non saranno ammessi come soci. Potranno comunque partecipare, rispettando il presente statuto, a tutte le attività di prevenzione, addestramento, formazione e soccorso gestite e organizzate dal Coordinamento, con costi a proprio carico e senza diritto di partecipazione agli organismi dirigenti e di voto. Possono altresì beneficiare, a seguito di formale richiesta, delle condizioni assicurative previste dalla polizza in essere con il Coordinamento Regionale del Piemonte.
- 7 Le associate, emanazione territoriale di organizzazioni nazionali, dovranno garantire, all'atto della domanda di ammissione, il contingente, specificandone la forza di volontari materiali e mezzi, che sarà garantito all'attività associativa del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola.
- 8 L'iscrizione al Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola, obbliga le associazioni e i gruppi comunali e intercomunali di Protezione Civile che lo compongono all'accettazione e all'osservanza del presente Statuto e dell'allegato regolamento, nonché all'adesione alla polizza assicurativa stipulata dal Coordinamento Regionale del Piemonte o altra polizza che garantisca le stesse coperture assicurative. In tal caso la polizza deve essere allegata alla domanda di iscrizione per la verifica massimali e non sarà concesso contributo per la copertura di tale spesa.

ART. 6

Modalità di ammissione o recesso

1. L'ammissione di una O.D.V. al Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola è subordinata alla presentazione di una apposita domanda corredata dalla documentazione necessaria atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti al punto 1 dell'art. 5 del presente statuto.
L'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo.
2. Le ammissioni saranno comunicate per iscritto e il rigetto delle domande sarà motivato dal consiglio direttivo del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola. Sia l'ammissione che il rigetto sono soggetti a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

ART. 7

Modalità di esclusione

- 1 Il provvedimento di esclusione di una delle associate facenti parte del Coordinamento è deliberata dal consiglio direttivo del Coordinamento. Saranno comunque, prima di procedere all'esclusione, richieste per iscritto chiarimenti sui comportamenti o sugli addebiti che potrebbero causare l'esclusione.
- 2 L'associata avrà 20 giorni di tempo, dal ricevimento della richiesta per comunicare le proprie deduzioni, trascorsi i quali il Consiglio direttivo potrà deliberare.
- 3 L'esclusione di una associata dal Coordinamento, precedentemente ammessa, viene deliberata dal Consiglio Direttivo del Coordinamento e potrà essere determinata dalle seguenti cause:
 - L'assenza prolungata (3 o 4 volte, nell'anno solare senza giustificazione o impedimento) alle riunioni degli organi direttivi, delle strutture zonali e dalle assemblee;
 - La mancata partecipazione dalle attività formative;
 - La mancata partecipazione alle attività di addestramento e delle turnazioni di presidio;

- La mancata partecipazione alle manifestazioni organizzate dal coordinamento;
- La mancata partecipazione agli interventi in caso di necessità richiesti al Coordinamento dalle amministrazioni sul territorio della ex Provincia del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola, regionali e nazionali.
- La mancata messa a disposizione dei contingenti, garantiti all'adesione al Coordinamento, per le associate emanazione territoriale di altre organizzazioni nazionali.
- La mancata adesione e pagamento delle quote per le coperture assicurative.
- Tenere un comportamento non confacente e/o lesivo degli scopi o finalità del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola.
- Le cause di esclusioni sono applicabili, perdendo il beneficio delle convenzioni assicurative con contributo regionale per le attività di protezione civile L. 225/92 alle O.D.V., aventi le caratteristiche descritte dal punto 1 dell'art. 5, che non sono stati ammessi come soci poiché eccedenti il limite del 49%, alle attività organizzate dal Coordinamento.
- Il recesso può avvenire anche unilateralmente con richiesta delle associate e deve essere comunicato in forma scritta al Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola.

ART. 8 **Diritti e Doveri delle Associate**

Le Associate aderenti hanno il dovere di:

- Osservare il presente Statuto/regolamento e tutte le deliberazioni legalmente adottate dagli organi del Coordinamento;
- Mantenere un comportamento confacente agli scopi del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola.

Le Associate aderenti hanno il diritto di:

- Partecipare alle attività promosse dal Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola;
- Partecipare mediante i rappresentanti designati da ogni associata, alle cariche elettive degli organi sociali del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola e delle zone in cui è eventualmente organizzato.

ART. 9 **Organi del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola**

Sono Organi del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola:

- l'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice-Presidente;
- Il Tesoriere;
- La Segreteria Operativa;
- Il Collegio dei sindaci revisori.

Non possono far parte degli organi sociali:

- Coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con il coordinamento.

ART. 10
L'Assemblea dei Soci

1. All'Assemblea possono prendere parte tutti i Soci.
2. Ciascun associazione o gruppo sarà rappresentato nell'assemblea da un delegato con diritto di voto.
3. Le O.D.V che hanno più sedi o squadre sul territorio della città metropolitana, ma con unica ragione sociale, codice fiscale e con unica iscrizione al registro regionale del volontariato L. 266/91, saranno rappresentati, nell'assemblea, da un delegato con diritto di voto.
4. I delegati indicati dai soci in loro rappresentanza, sono ratificati dall'assemblea dei Soci del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola.
5. Non potranno essere eletti delegati coloro che abbiano rapporti di lavoro, di qualsiasi natura, con il socio che devono rappresentare.
6. Sono competenze dell'assemblea dei Soci:
 - L'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
 - Le modifiche dello Statuto;
 - Lo scioglimento dell'organizzazione e la destinazione del patrimonio esistente;
 - L'approvazione delle modifiche dello statuto e del regolamento per il funzionamento del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola;
 - L'elezione del Consiglio Direttivo;
 - L'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori;
 - Supportare le decisioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, qualora se ne ravvisi la necessità, attraverso la costituzione di specifiche commissioni tecniche.
7. Le votazioni avvengono a maggioranza semplice. Per le modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo, occorre la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.
8. Il voto del Presidente varrà doppio in caso di parità.
9. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno. In via straordinaria, qualora se ne ravvisi la necessità; può essere convocata dal Presidente o da almeno un terzo dei Soci.
10. L'avviso di convocazione dovrà essere affisso almeno 10 giorni prima della riunione, nella bacheca del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola e inviata ai soci a mezzo postale o posta certificata entro il medesimo termine.
11. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione (che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima) l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto.
Per l'assemblea che deve deliberare modifiche allo statuto si applica quanto previsto dal punto 7 del presente art.
12. E' ammessa una sola delega per ogni rappresentante con diritto di voto.

ART. 11
Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei Soci, è composto da un minimo di 7 (sette) componenti;
2. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dall'incarico, l'assemblea dei Soci provvede all'elezione di un nuovo membro in sua sostituzione, secondo le medesime modalità. In presenza di liste per l'elezione del Consiglio Direttivo, che prevedano Soci che hanno ottenuto un minor numero di voti dell'eletto, sarà possibile nominare il primo escluso. Questo rimarrà in carica fino allo scadere del mandato di quel Consiglio Direttivo. Nel caso decada oltre la metà dei componenti, l'assemblea dei Soci deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo, nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Tesoriere.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei suoi componenti.
6. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei Soci;
 - Predisporre il bilancio preventivo;
 - Predisporre il programma delle attività;
 - Redigere il bilancio consuntivo;
 - Deliberare l'esclusione dei Soci per i motivi previsti dal presente Statuto;
 - Provvedere all'ordinaria amministrazione del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola;
 - Approvare le convenzioni.
7. Il voto del Presidente varrà doppio in caso di parità.

ART. 12
Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo e dura in carica quattro anni. Può essere rieletto per un altro mandato per un massimo di otto anni consecutivi, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, gli è attribuita la rappresentanza esterna e legale del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
3. Il Presidente potrà nominare un segretario con funzioni di gestione della Segreteria Operativa del Coordinamento, a lui spetterà il compito di coordinarne il lavoro.
4. Il Presidente non potrà rappresentare, nell'ambito del Consiglio Direttivo, una delle zone in cui è diviso il territorio.
5. Non potrà essere eletto Presidente chi ricopre cariche elettive amministrative.

ART. 13
Il Vice Presidente

1. Al Vice Presidente, eletto dal consiglio direttivo, spettano i compiti del Presidente in seno al Consiglio Direttivo in caso di sua assenza o impedimento e può ricevere mandato di curare una o più deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Il Vice Presidente non potrà rappresentare, nell'ambito del consiglio direttivo, una delle zone in cui è diviso il territorio.

ART. 14
Il Tesoriere

1. Cura l'amministrazione economica del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola, e gli adempimenti a ciò connessi, ha la gestione della cassa e dei conti correnti bancari / postali, con facoltà di compiere tutte le operazioni, tra le quali l'apertura e la chiusura dei conti stessi.
2. Al Tesoriere, in assenza di nomina del Segretario Operativo, spetta la redazione dei verbali di ogni adunanza dell'assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, ne attesta la conformità e ne cura l'archiviazione agli atti; tali compiti, in caso di sua assenza o impedimento, spetteranno ad un membro scelto dal Presidente tra i Soci presenti.
3. Il Tesoriere non potrà rappresentare, nell'ambito del consiglio direttivo, una delle zone in cui è diviso il territorio.

ART. 15
Segretario Operativo

Il Segretario Operativo, se nominato dal Presidente con funzioni di gestione della Segreteria Operativa del Coordinamento, avrà le seguenti funzioni:

1. Assistere il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere, nell'adempimento dei loro compiti ed opera, in aderenza a quanto da essi disposto, relativamente alle loro funzioni a:
 - Inviare ai soci le convocazioni alle riunioni disposte nonché le eventuali comunicazioni del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola.
 - Provvedere alla tenuta del libro Soci.
 - Curare tutte le funzioni della Segreteria del Coordinamento.
 - Coordinare i componenti della Segreteria.
 - Provvedere all'aggiornamento dei data base del Coordinamento Territoriale o Regionali in uso.
2. Al Segretario spetta la redazione dei verbali di ogni adunanza dell'assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, ne attesta la conformità e ne cura l'archiviazione agli atti; tali compiti, in caso di sua assenza, per impedimento o altro, saranno svolte da altro membro indicato dal Presidente tra i presenti alla riunione.

ART. 16
Il Collegio dei Sindaci Revisori

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea dei Soci e rimarrà in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi di cui all'art 9, oppure su segnalazione anche di un solo Socio aderente fatta per iscritto e firmata.
3. Il Collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i Soci.

ART. 17
Risorse economiche e bilancio

Il Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- Contributi dell'Unione Europea, da Enti e istituzioni pubbliche di stati membri;
- Contributi da Enti ed Istituzioni pubbliche dello Stato Italiano;
- Contributi da privati;
- Contributi degli aderenti;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Ogni altra fonte non in contrasto con le leggi italiane ed europee o gli scopi sociali.

1. L'esercizio finanziario del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei Soci entro il mese di Aprile.
2. Il bilancio del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola dovrà essere certificato da professionista esterno D.P.G.R. 23 luglio 2012, n. 5/R "Regolamento regionale del volontariato di protezione civile".

ART. 18
Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi così come previsti nel regolamento.

ART. 19
Norma Finale

1. Il presente Statuto può essere modificato o integrato solo in sede di assemblea, anche su proposte avanzate dai Soci, ottenendo il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti al Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola.
2. In caso di scioglimento del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola, ottenuto con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART. 20
Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e ad ogni altra norma di legge vigente in materia di volontariato e Protezione Civile.

Esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge n. 266 del 1991.